



COMUNE DI SAN FERDINANDO  
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

\*\*\*\*\*

N. 15 RG DEL 21/07/2015

*Verbale di deliberazione della  
COMMISSIONE STRAORDINARIA  
con le funzioni del  
CONSIGLIO COMUNALE*

**Oggetto: Determinazione Aliquote e Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" - Conferma aliquota per l'anno 2015**

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **VENTUNO**, del mese di **LUGLIO**, alle ore **13,30**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**, incaricata della provvisoria amministrazione dell'Ente, con i poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Giunta, giusta decreto prefettizio prot.n.3075/2014/Segr.Sic. del 31 ottobre 2014, nelle seguenti persone:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
D.ssa Immacolata FEDELE	Viceprefetto	SI
Dr. Alfredo MINIERI	Viceprefetto Aggiunto	SI
Dr. Francesco GRECO	Funzionario economico finanziario	SI

Assiste con funzioni di Segretario Generale, la Dott.ssa Amelia Pagano Mariano, ai sensi dell'art.97 del D.Lgs n.267/00

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

**Visti** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, con i quali viene istituita l'**Imposta Municipale Propria (IMU)**, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**Tenuto conto** che l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria è fissata all'anno 2015;

**Dato atto che** l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti;

**Dato atto che** con il comma 639, Art. 1, Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'imposta unica comunale (I.U.C.) basata su due presupposti impositivi:

- uno riferito al possesso e commisurato alla natura e al valore dell'immobile;
- l'altro all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;

Sulla base di tali presupposti la I.U.C. si compone:

- 1) dell'I.M.U.: come per l'anno precedente dovuta dal possessore dell'immobile ma con l'esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale e dell'abitazione principale comprese le pertinenze della stessa e

precisamente una pertinenza ciascuna delle categorie C2, C6 e C/7. Non usufruiscono dell'esclusione le abitazioni principali rientranti nella Cat. A/1, A/8 e A/9, comprese le pertinenze come sopra indicato;

- 2) della T.A.S.I.: il presupposto è il possesso e la detenzione dell'immobile a qualsiasi titolo compresa l'abitazione principale, i terreni edificabili e i fabbricati rurali ad uso strumentale. La base imponibile è quella prevista per l'I.M.U.. Il relativo gettito è interamente di competenza del Comune ed è destinato al finanziamento di almeno parte dei costi dei servizi individuali (illuminazione pubblica, manutenzione strade, giardini, ecc.). Il Consiglio Comunale deve stabilire con regolamento l'ammontare della TASI che viene posto a carico dell'occupante nella misura compresa fra il 10% e il 30%. La restante parte è a carico del proprietario.
- 3) della T.A.R.I.: il relativo gettito deve coprire il costo totale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è a carico degli utilizzatori dei locali soggetti alla T.A.R.I.

Il valore catastale ai fini I.M.U. e T.A.S.I. è costituito dalla rendita iscritta a catasto rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (Esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1

**Richiamato** il decreto Legge n. 4 del 24.01.2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.19 del 24.01.2015), con cui sono stati introdotti nuovi criteri per l'individuazione dei terreni agricoli soggetti al pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

Dato atto che il Comune di San Ferdinando (RC) è classificato come "Non Montano", sulla base dell' "Elenco Comuni Italiani " pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pertanto sono tenuti al pagamento dell' IMU, tutti i proprietari di terreni agricoli, ricadenti nel territorio del Comune di San Ferdinando indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo possiede.

Per i terreni agricoli il valore catastale è costituito dalla rendita iscritta a catasto rivalutata del 25% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- 75 per i terreni posseduti e coltivati dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale iscritti nella previdenza agricola;
- 135 per i terreni posseduti da proprietari non iscritti nella previdenza agricola;

**Rilevato che:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali continua ad applicarsi la normativa del D.L. 201/2011;
- ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili rurali strumentali all'attività agricola;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili c.d. "merce", ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai sensi dell'articolo 9 bis del D.L. 47/2014 come convertito dalla L. 80/2014 modificata la disciplina impositiva degli immobili posseduti dai cittadini italiani all'estero, in particolare:
  - non è più data facoltà ai Comuni di assimilare, ai fini IMU, all'abitazione principale tali unità immobiliari;
- a decorrere dal 2015 sull'unità immobiliare di cui comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;
- al comma 2 dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 viene inserito il seguente periodo: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

**Dato atto che** ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, D.L. 201/2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 1, commi 707 e 708 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è concessa la detrazione di euro **200,00** per unità immobiliare:

- sulle unità immobiliari categorie A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**Considerato che** per effetto dell'applicazione dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228 (c.d. "legge di stabilità 2013"), dal 2013:

- gli introiti derivanti dall'applicazione dell'imposta agli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D sono di spettanza dello Stato limitatamente al gettito derivante dall'aliquota standard dello 0,76 per cento (lettera f, comma 380);
- è di spettanza del Comune l'intero introito derivante da tutti gli altri immobili, nonché l'eventuale quota eccedente derivante dall'applicazione di un'aliquota superiore rispetto all'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (lettera a, comma 380);
- è di spettanza del Comune anche l'introito derivante da attività di accertamento (imposta, sanzioni e interessi) degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (lett. f, comma 380), oltre che l'introito derivante da attività di accertamento per tutti gli altri immobili;
- non si applica la riserva statale sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lett. f, comma 380);

**Vista la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014, in particolare :**

**- art. 1 comma 679.** All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;
- b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014)

comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. **Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.**

**Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituito con legge stabilità 2015),** nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

**Tenuto conto** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**Considerato** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**Richiamati** gli articoli 151 e 162 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali prevedono che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, secondo i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità nonché nel rispetto degli altri principi previsti in materia di contabilità e di bilancio;

**Visto** il Decreto del 13 maggio 2015 del Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n. 115 del 20-05 2015), **che differisce ulteriormente, dal 31 maggio al 30 luglio 2015**, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province del bilancio di previsione 2015.

**Vista** la deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 07.02.2014 di Nomina del Funzionario responsabile della IUC;

**Visto** il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 02/09/2014, pubblicata sul portale del federalismo in data 10/09/2014, che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU- TASI- TARI;

**Vista** la deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 02/09/2014 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2014, pubblicata sul portale del federalismo in data 18/09/2014 ;

**Dato** atto che con il presente provvedimento si determinano solo lo aliquote I.M.U. per l'anno 2015;

**Tenuto conto** del gettito IMU nelle annualità 2013 e 2014, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, approvare, per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato, confermando quelle già in vigore per l'anno 2014:

**a) Aliquota 4 per mille per:**

- unità immobiliari classificate in A1 A8 A9 adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente,
- unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale soggette a tassazione esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie,

**b) Aliquota 10,60 per mille per:**

(per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014)

**c) Aliquota 8,60 per mille per:**

(per tutti gli altri immobili 2^ casa, attività commerciali etc.)

**d) Aliquota 7,60 per mille per:**

(terreni agricoli ed aree edificabili)

**Ritenuto** di confermare ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2015, i valori orientativi di riferimento per zone omogenee delle aree fabbricabili site nel territorio del comune deliberati ai fini I.C.I. con deliberazione dalla Commissione Straordinaria n.43 del 13.03.2010;

**Tenuto conto** che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

**VISTO:**

- lo statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- l'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 così come modificato dall'articolo 3 del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni nella legge 213/2013;

**DELIBERA**

**1) di approvare** le aliquote IMU come in seguito riepilogate al fine di conseguire sia l'equilibrio di bilancio e assicurare le risorse necessarie a garantire i servizi alla comunità e il regolare funzionamento dell'ente;

**2) di confermare** per l'anno 2015 le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" già in vigore per l'anno 2014 :

**a) Aliquota 4 per mille per:**

- unità immobiliari classificate in A1 A8 A9 adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente,
- unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale soggette a tassazione esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie,

**b) Aliquota 10,60 per mille per:**

- (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)

**c) Aliquota 8,60 per mille per:**

- (per tutti gli altri immobili 2<sup>a</sup> casa, attività commerciali etc.)

**d) Aliquota 7,60 per mille per:**

- (terreni agricoli ed aree edificabili)

**3) di determinare** le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015:

per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**4) di confermare** ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2015, i valori orientativi di riferimento per zone omogenee delle aree fabbricabili site nel territorio del comune deliberati ai fini ICI con deliberazione dalla Commissione Straordinaria n.43 del 13.03.2010;

**5) Di dare atto** che le scadenze per il versamento dell'IMU sono le seguenti:

- 16 giugno 2015 1<sup>a</sup> rata acconto (o unica soluzione)

- 16 dicembre 2015 2^ rata saldo

**6) di dare atto** altresì che:

- tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;
- **Tenuto conto** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
- **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;
- **di dare atto** che a decorrere dall'anno di imposta 2012, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



## COMUNE DI SAN FERDINANDO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

### Proposta adozione delibera

**Oggetto:** Proposta determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – conferma aliquota per l'anno 2015

San Ferdinando, 21.07.2015

Il Responsabile del servizio finanziario  
(F.to Mangiaruga Francesco)

Pareri ai sensi dell'articolo 49 comma I del D.Lgs 18.08.2000, n.267 così come modificato dall'articolo 3 del D L 174/2012 convertito con modificazioni nella legge 213/2012 sulla proposta sopra indicata.

#### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

**Favorevole**

San Ferdinando, 21.07.2015

Il Responsabile del servizio finanziario  
(F.to Mangiaruga Francesco)

#### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

**Favorevole**

San Ferdinando, 21.07.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
( F.to Mangiaruga Francesco)

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

F.TO: Dott.ssa I. Fedele–Dott. A. Minieri–Dott. F. Greco

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

<p>PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' TECNICA IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA F.to Francesco Mangiaruga ANNOTATO, per gli effetti dell'art. 153 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, l'IMPEGNO DI SPESA di € _____ al Cap. _____ del B.P. 2015.</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA F.to: Francesco Mangiaruga IL RESPONSABILE F.to: Francesco Mangiaruga</p>
--	--

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il 30-7-2015 e vi rimarrà per quindici giorni.  
Data 30-7-2015

IL MESSO COMUNALE  
~~F.to~~ Scrugli Serafino

Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il \_\_\_\_\_ e per 15 giorni consecutivi.

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data \_\_\_\_\_ perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

E' copia conforme all'originale.

Li 21-07-2015

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
Francesco Mangiaruga